

TAR annulla ordinanza 'plastic free'

L'ordinanza del Sindaco di Santa Flavia contro alcuni articoli monouso non biodegradabili era già stata sospesa dai giudici l'anno scorso.

19 ottobre 2020 08:44

Già sospesa dal TAR Sicilia nel luglio dell'anno scorso ([leggi articolo](#)), l'ordinanza 'plastic free' del sindaco di Santa Flavia, Comune alle porte di Palermo, è stata definitivamente annullata dal Tribunale regionale (sentenza n. 1917 del 22 settembre 2020), confermando l'assenza di una reale emergenza nella gestione dei rifiuti, tale da giustificare un provvedimento così contingibile e urgente. Il Comune è stato anche condannato al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente.



L'ordinanza, contro cui è ricorso l'associazione Unionplast (Federazione Gomma Plastica), vietava infatti la commercializzazione e l'utilizzo, su tutto il territorio comunale, di posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori di bevande monouso in materiale non biodegradabile senza per altro indicare un preciso limite temporale.

"Difettano i presupposti di legge per il ricorso all'ordinanza contingibile ed urgente, sia sotto il profilo della mancanza del requisito della eccezionalità e imprevedibilità della situazione che con essa si intenderebbe fronteggiare, sia sotto il profilo della mancata previsione di un limite temporale di efficacia - si legge nella sentenza -. Non risulta comprovata l'esistenza di una vera e propria documentata emergenza, anche in relazione al conferimento e alla raccolta dei rifiuti, che non fosse risolvibile con gli ordinari strumenti organizzativi del servizio di raccolta".



Secondo i giudici del TAR, il provvedimento "era stato adottato non sulla base di una situazione di pericolo bensì al fine di diminuire la percentuale di rifiuti dannosi per l'ambiente, a favore di utensili riutilizzabili; diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli); salvaguardare l'ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza". Inoltre, "non esplicitava alcuna motivazione in ordine alle ragioni che rendono impossibile il ricorso agli strumenti di azione ordinaria al fine di conseguire i predetti obiettivi e recava un divieto non solo privo di un termine di efficacia finale, ma neanche differito nella sua efficacia iniziale".

Infine, mancherebbe anche una idonea base normativa, in quanto: "al momento dell'adozione dell'ordinanza gravata non sussisteva alcuna fonte normativa europea vincolante, né per gli Stati membri né, a fortiori, per gli enti locali; il che rende evidentemente ultroneo l'esame del

contenuto della sopravvenuta direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente".

© Polimerica - Riproduzione riservata